



REGIONE SICILIANA  
**COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA**  
(Città Metropolitana di Catania)

**ORDINANZA SINDACO**  
SINDACO

**COPIA ORDINANZA N. 63 Reg. Ord.**

*Oggetto:* **Emergenza COVID-19 - Ordinanza contingibile e urgente - Ulteriori disposizioni a seguito del DPCM del 3.11.2020.**

**IL SINDACO**

**Visto** il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3.11.2020;

**Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24.10.2020;

**Ritenuto** di dover disporre con propria ordinanza, in attuazione delle disposizioni di cui sopra ed anche al fine di quanto demandato in capo ai Sindaci dai precitati Provvedimenti, al fine di meglio regolamentare nel territorio comunale le norme di carattere igienico-sanitario;

**Visto** l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) - D.Lgs. 18 agosto 2020, n. 267 e ss.mm.ii,

**ORDINA**

**a far data dall'entrata in vigore del DPCM 3.11.2020**, nel territorio di Militello in Val di Catania, oltre alle disposizioni di cui al D.L. del 16.05.2020, n. 33, del DPCM 3.11.2020 e dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24.10.2020, **si applicano le disposizioni che seguono:**

- **Il Cimitero Comunale rimarrà aperto nei giorni feriali e festivi dalle ore 8,00 alle ore 13,00.**

**Resta esclusa la giornata del martedì** destinata alla eventuale disinfezione e sanificazione.

L'ingresso al Cimitero avverrà solo dal cancello principale di Largo Cappuccini, ove verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea.

**Non** sarà consentito l'accesso a quanti verrà rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5° C.

**E'** assolutamente **vietato l'ingresso con automezzi** di qualsiasi tipo, **ad eccezione** dei diversamente abili e/o fisicamente impediti muniti delle previste certificazioni.

L'ingresso al Cimitero è consentito esclusivamente indossando la mascherina a protezione integrale di naso e bocca.

**Le Cappelle delle Confraternite** dovranno rispettare le misure organizzative di cui al DPCM 3.11.2020.

**Dovranno**, altresì, essere messi a disposizione agli ingressi sistemi per la disinfezione delle

mani e garantita la pulizia e le opportune igienizzazioni e sanificazioni dei locali.

Le eventuali funzioni religiose con la partecipazione di persone, potranno svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal precitato DPCM.

**Gli atterramenti** delle Cappelle delle Confraternite **rimangono chiusi**.

**Sono consentite le cerimonie funebri** nei luoghi di culto, nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive Confessioni.

**Sono proibiti i cortei funebri** prima e dopo la cerimonia.

Il feretro dovrà essere trasportato al Cimitero con il mezzo della Ditta incaricata che è ritenuta responsabile dell'osservanza di quanto prescritto.

In ogni caso, debbono essere indossate le mascherine a protezione integrale di naso e bocca e rispettata rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

- **Il Giardino Vittorio Veneto (Villa Comunale) e l'area attrezzata per il gioco dei bambini al suo interno sono interdetti alla fruizione i venerdì, sabato e domenica.**

**L'accesso del pubblico** al Giardino Vittorio Veneto (Villa Comunale), nei restanti giorni della settimana, è **condizionato** al rigoroso rispetto di quanto previsto dall'art. 1, co. 9, lett. b) del DPCM 3.11.2020, con particolare riguardo al divieto di assembramento, come stabilito dalle normative in esso richiamate.

- **Gli impianti sportivi** di Viale Regina Margherita, **con esclusione** del Palazzetto dello Sport e della Piscina Comunale, **possono essere fruiti** esclusivamente per lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria in forma individuale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 1, co. 9, lett. d) del DPCM 3.11.2020.

**E', parimenti, consentita, la fruizione dell'impianto di Piano Mole** esclusivamente per lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria in forma individuale, nel rispetto delle precitate limitazioni e condizioni.

- **Sono sospese** le attività di palestre sia pubbliche che private, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, così come stabilito dall'art. 1, co. 9, lett. f) del DPCM 3.11.2020, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni in esso specificate.
- **Rimangono chiuse le Sale e i Circoli Ricreativi – Culturali** presenti sul territorio comunale.
- **In esecuzione di quanto previsto** dall'art. 1, co. 9, lett. l) del DPCM 3.11.2020, **sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.**
- **Ai bar, chioschi, pub, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, ecc., è consentita la vendita da asporto o con consegna a domicilio secondo quanto stabilito dal DPCM 3.11.2020 e nel rispetto dei limiti temporali in esso individuati.**

**L'asporto è consentito a condizione che i prodotti siano opportunamente confezionati per tale fine, restandone esclusa la vendita non confezionata, secondo i vigenti Protocolli Sanitari.**

**I titolari dei precitati esercizi, al fine di regolare il servizio da asporto,** sono tenuti ad esporre all'ingresso dell'esercizio un cartello con l'indicazione del numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente in relazione alle dimensioni dei locali ed a garantirne il contingentamento.

**La consegna a domicilio,** dovrà avvenire nel pieno rispetto dei vigenti Protocolli Sanitari e nei limiti temporali di cui al DPCM 3.11.2020.

**I titolari delle attività commerciali dovranno, altresì, provvedere al ritiro dei tavoli, delle sedie e di ogni quant'altro in atto posizionato nelle aree di pertinenza della propria attività** o, in alternativa, a posizionarli in maniera tale da impedirne l'utilizzo.

- **Gli esercenti delle attività non interessate alle chiusure,** oltre al rispetto di tutte le prescrizioni dei vigenti Protocolli Sanitari e di quelle di cui al DPCM 3.11.2020, con particolare riferimento all'Allegato 11, sono tenuti ad esporre all'ingresso dell'esercizio un cartello con l'indicazione del numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente in relazione alle dimensioni dei locali ed a garantirne il

contingentamento.

- **Il Mercato settimanale si svolgerà regolarmente nei giorni di martedì.**

**L'ingresso al Mercato** avverrà secondo le linee di carattere generale che seguono:

▮ **orario di ingresso dei venditori: dalle ore 6,30 alle ore 7,00;**

▮ **orario di ingresso degli acquirenti: dalle ore 8,00 alle ore 12,00.**

**Sono assicurati percorsi differenziati di entrata e di uscita dal mercato con corsie a senso unico** ed ogni adeguata misura di sicurezza di distanziamento sociale.

**Personale** del Comando di Polizia Locale e personale dipendente, eventualmente supportati anche da Volontari della locale Protezione Civile, garantiscono un **ingresso contingentato** dei cittadini, **con accessi scaglionati** in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento ed assicurare il previsto distanziamento interpersonale.

**Gli accessi** al mercato sono preceduti dalla **rilevazione della temperatura corporea** con Termoscanner.

**Non potranno accedere** coloro i quali risulteranno avere **una temperatura superiore ai 37,5° C.**

**L'ingresso** potrà avvenire previo **l'utilizzo obbligatorio di mascherina a copertura integrale di naso e bocca.** Sarà sollecitato l'utilizzo di guanti di protezione.

**Dovranno**, comunque, essere rispettate le linee guida di settore.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del Decreto Lgge n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del Codice Penale, **le violazioni** delle disposizioni della presente Ordinanza **sono punite** con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del Decreto Legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da Autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da Autorità regionali e locali sono irrogate dalle Autorità che le hanno disposte.

Il destinatario dei proventi derivanti dall'applicazione della presente Ordinanza è il Comune di Militello in Val di Catania e l'Autorità competente è il Sindaco.

**Le disposizioni della presente Ordinanza entrano in vigore dalla data del 5 novembre 2020 e saranno efficaci fino al 3 dicembre 2020 o, in ogni caso, fino a nuove disposizioni da parte dei Governi Nazionale o Regionale.**

**Resta, comunque, inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico locale, le misure qui indicate potranno essere rimodulate ed appositamente integrate, anche in senso restrittivo.**

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Provvedimento trovano, comunque, **integrale applicazione** le disposizioni del D.L. del 16.05.2020, n. 33, del DPCM 3.11.2020 e dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24.10.2020.

#### **DISPONE**

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, sul sito Istituzionale, sull'App e sulla pagina Facebook del Comune di Militello in Val di Catania, per la massima diffusione;
- che la stessa sia trasmessa a mezzo Pec: al Presidente della Regione Siciliana, al Sig.

Prefetto di Catania, al Direttore Generale dell'A.S.P. 3 di Catania, al Comando Stazione Carabinieri di Militello in Val di Catania, al Comando di Polizia Locale, al Responsabile dell'Area Servizi Tecnici ed al Responsabile del Servizio Sviluppo Economico, Attività Produttive del Comune di Militello in Val di Catania.

**La pubblicazione** del presente Provvedimento all'Albo Pretorio Comunale, **ha valore di notifica, anche individuale, a quanti interessati dalle presenti disposizioni.**

**Tutte le Forze dell'Ordine e gli Agenti della Forza Pubblica operanti sul territorio sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza.**

#### **INFORMA**

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Militello in Val di Catania 06-11-2020

**IL SINDACO**

*F.to Dott. GIOVANNI BURTONE*